

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2825 del 17/05/2024
Oggetto	VOLTURA IN FAVORE DELLA DITTA "ROLLERI MANUFACTURING SRL" DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4029 DEL 03/09/2019 INTESTATA ALLA DITTA "TECMU IE SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE COMPONENTI MECCANICI ED OLEODINAMICI" SVOLTA IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. CABINA, VIA ARTIGIANI N. 17, CON UNIFICAZIONE IN UN UNICO STABILIMENTO E ALLINEAMENTO DELLE PRESCRIZIONI CON QUELLE STABILITE DALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.D. DET-AMB N. 1533 DEL 24/03/2023 (AGGIORNATA CON D.D. N. 4322 DEL 29/08/2023) INTESTATA ALLA DITTA "ROLLERI MANUFACTURING SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "COSTRUZIONE UTENSILI PER PRESSE PIEGATRICI" SVOLTA IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. CABINA, VIA ARTIGIANI N. 15.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2869 del 15/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

VOLTURA IN FAVORE DELLA DITTA "ROLLERI MANUFACTURING SRL" DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4029 DEL 03/09/2019 INTESTATA ALLA DITTA "TECMU IE SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE COMPONENTI MECCANICI ED OLEODINAMICI" SVOLTA IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. CABINA, VIA ARTIGIANI N. 17, CON UNIFICAZIONE IN UN UNICO STABILIMENTO E ALLINEAMENTO DELLE PRESCRIZIONI CON QUELLE STABILITE DALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.D. DET-AMB N. 1533 DEL 24/03/2023 (AGGIORNATA CON D.D. N. 4322 DEL 29/08/2023) INTESTATA ALLA DITTA "ROLLERI MANUFACTURING SRL" PER L'ATTIVITÀ DI "COSTRUZIONE UTENSILI PER PRESSE PIEGATRICI" SVOLTA IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), LOC. CABINA, VIA ARTIGIANI N. 15.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 1533 del 24/03/2023 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta ROLLERI MANUFACTURING SRL (C.F. 01728480334), rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 5725 del 12/04/2023 (acquisito al prot. ARPAE n. 64076 in pari data), per l'attività di "costruzione utensili per presse piegatrici" svolta nello stabilimento sito in Comune di Vigolzone (PC), Loc. Cabina, Via Artigiani n. 15 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
- con Determinazione dirigenziale det-amb n. 4322 del 29/08/2023 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 1533/2023 a favore della Ditta ROLLERI MANUFACTURING SRL, relativamente alla sola matrice emissioni in

atmosfera, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 13521 in data 11/09/2023, acquisito al prot. ARPAE n. 153970 in pari data;

- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4029 del 03/09/2019 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta TECMU IE SRL (C.F. 01101100335), rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 12907 del 09/09/2019 (acquisito al prot. ARPAE n. 140735 DEL 12/09/2019), per l'attività di "lavorazione di componenti meccanici ed oleodinamici" svolta nello stabilimento sito in Comune di Vigolzone (PC), Loc. Cabina, Via Artigiani n. 17, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che:

- con nota prot. n. 3506 del 15/03/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 50771 in pari data, il Suap dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso l'istanza presentata dalla ditta "ROLLERI MANUFACTURING SRL" (C.F. 01728480334), per l'ottenimento della voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con la determinazione dirigenziale det-amb n. 4029 del 03/09/2019, intestata alla ditta TECMU IE SRL, per l'attività di "lavorazione di componenti meccanici ed oleodinamici" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Vigolzone Loc. Cabina, via Artigiani n. 17;
- con la medesima istanza la ditta "ROLLERI MANUFACTURING SRL" ha richiesto l'unificazione della suddetta AUA d.d. det-amb n. 4029 del 03/09/2019, con la sopra richiamata AUA d.d. det-amb n. 1533 del 24/03/2023 (aggiornata con d.d. det-amb n. 4322 del 29/08/2023), già intestata alla ditta "ROLLERI MANUFACTURING SRL", relativa all'attività di "costruzione utensili per presse piegatrici" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Vigolzone, Loc. Cabina, Via Artigiani n. 15;
- con nota prot. n. 61811 del 03/04/2024 è stata richiesta alla ditta la documentazione a completamento della domanda;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 63887 del 05/04/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione a completamento;
- con nota prot. n. 70202 del 16/04/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, di voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4029 del 03/09/2019; per quanto concerne la richiesta di unificazione dello stabilimento ubicato in Vigolzone Loc. Cabina, Via Artigiani, è stato chiesto alla ditta "ROLLERI MANUFACTURING SRL" di comunicare l'accettazione dell'allineamento delle prescrizioni stabilite per la ditta "TECMU IE SRL" con quelle più recenti fissate per la ditta medesima "ROLLERI MANUFACTURING SRL" con d.d.d det-amb n. 1533/2023 (aggiornata con d.d. det-amb n. 4322/2023);
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 71628 del 17/04/2024, la ditta "ROLLERI MANUFACTURING SRL" ha comunicato che intende accettare il coordinamento e l'allineamento delle prescrizioni già imposte alla ditta "TECMU IE SRL" con quelle più recenti fissate per la ditta "ROLLERI MANUFACTURING SRL" ed ha altresì trasmesso il quadro emissivo finale a seguito dell'unificazione dello stabilimento ubicato in Vigolzone Loc. Cabina, Via Artigiani n. 15/17, per lo svolgimento dell'attività di "costruzione utensili per presse piegatrici e lavorazione componenti meccanici ed oleodinamici";

Riscontrato che:

- per quanto concerne la voltura l'istante ditta "ROLLERI MANUFACTURING SRL" ha prodotto l'atto, redatto da Notaio in Piacenza, in data 04/12/2023 (Rep. n. 184.308 - Raccolta n. 63571), registrato a Piacenza il 12/12/2023, al n. 12485 Serie 1T, con il quale è stata disposta la fusione mediante incorporazione della ditta "TECMU IE SRL" nella ditta "ROLLERI MANUFACTURING SRL" (C.F. 01728480334);
- le visure camerali, acquisite d'ufficio in data 27/03/2024, confermano la fusione mediante incorporazione della ditta incorporata "TECMU IE SRL" nella ditta subentrante/incorporante "ROLLERI MANUFACTURING SRL", con cancellazione dal Registro delle Imprese, in data 13/12/2023, della ditta incorporata "TECMU IE SRL";

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 4 del 18/04/2024 Sinadoc 13248/2024) risulta che:

- con l'unificazione richiesta dalla ditta istante si avrà un unico stabilimento in capo alla "ROLLERI MANUFACTURING SRL", ubicato in Vigolzone Loc. Cabina, Via Artigiani n. 15/17, per lo svolgimento dell'attività di "costruzione utensili per presse piegatrici e lavorazione componenti meccanici ed oleodinamici";
- l'emissione già autorizzata in capo alla ditta "TECMU IE SRL" sarà ridenominata E4;
- con il presente atto si procede al coordinamento e allineamento delle prescrizioni già imposte alla ditta "TECMU IE SRL" con quelle più recenti fissate per la ditta "ROLLERI MANUFACTURING SRL";

Atteso che:

- con nota prot. n. 4126 del 27/03/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 57665 in pari data, il Suap dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso la nota prot. n. 4122 del 27/03/2024, con cui il Comune di Vigolzone ha espresso parere favorevole alla volturazione e unificazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale d.d. det-amb n. 4029/2019, intestata a TECMU IE SRL alla ditta "ROLLERI MANUFACTURING SRL", titolare di Autorizzazione Unica Ambientale d.d. det-amb n. 1533/2023 (aggiornata con d.d. det-amb n. 4322/2023);

- in funzione della volturazione e unificazione di cui trattasi, la durata di 15 anni di validità dell'AUA va computata a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo prot. n. 12907 del 09/09/2019, da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero, relativo all'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4029 del 03/09/2019;

Dato atto che in data 21/03/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0013147_20240320, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere alla voltura ed unificazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, come richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

A. di volturare a favore della ditta "ROLLERI MANUFACTURING SRL" (C.F. 01728480334 - sede legale in Comune di Vigolzone, Via Artigiani n. 15), l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4029 del 03/09/2019, rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 12907 del 09/09/2019, per l'attività di "lavorazione di componenti meccanici ed oleodinamici" nello stabilimento sito in Vigolzone (PC), Via Artigiani n. 17;

B. di stabilire che, a seguito dell'unificazione dello stabilimento, i punti 1), 2) e 3) del dispositivo, dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 1533 del 24/03/2023, (aggiornata con d.d. 4322 del 29/08/2023), sono modificati come di seguito indicato:

"1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "ROLLERI MANUFACTURING (C.F. 01728480334- sede legale in Comune di Vigolzone, Via Artigiani n. 15), per l'attività di "costruzione utensili per presse piegatrici e lavorazione di componenti meccanici ed oleodinamici" svolta nello stabilimento sito in Comune di Vigolzone (PC), Loc. Cabina, Via Artigiani n. 15/17, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di stabilire, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 REPARTO FRAZIONAMENTO

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 REPARTO FRESATURA

Portata massima	17000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 GRANIGLIATURA REPARTO TEMPRA LASER

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nm ³
---------	-----------------------

EMISSIONE N. E4 RETTIFICA

Portata massima	6900 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³

EMISSIONE DIFFUSA D1 REPARTO RETTIFICHE E CENTRO DI LAVORO**EMISSIONE DIFFUSA D2 REPARTO FRAZIONATURA****EMISSIONE DIFFUSA TEMPRA LASER****AERAZIONE TRAMITE TORRINI, FINESTRE A PARETE E VENTILATORI-ESTRATTORI A PARETE**

- devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- per quanto concerne le macchine utensili, con particolare riferimento alle macchine aperte, la distanza tra le cappette aspiranti e la sorgente dell'inquinante, non sia mai superiore a 15 cm, tale da garantire una velocità di cattura non inferiore ad 1 m/s; al fine di ottimizzare la velocità di cattura e le relative portate le cappette aspiranti devono essere flangiate;
- in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati dalle aspirazioni delle emissioni convogliate E1, E2 ed E4 deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- i camini di emissione E1, E2, E3 ed E4 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;

- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- i) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
 - j) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
 - k) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
 - l) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2 ed E3 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
 - m) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
 - n) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) oppure ISO 9096:2017;
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **nebbie di oli**: Campionamento con UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759;
 - o) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
 - p) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
 - q) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
 - r) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

- s) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- t) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- u) i sistemi di abbattimento (**compreso quello della tempra laser**) devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- v) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- w) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- x) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- y) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

3. fare salvo che:

- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 830/2015 e 878/2020;"

C. di dare atto che:

- la presente sostituisce entrambe le determinazioni dirigenziali det-amb n. 4029 del 03/09/2019 (volutata con il presente atto) e det-amb n. 1533 del 24/03/2023 (modificata con il presente atto nelle prescrizioni a seguito di unificazione dello stabilimento);
- la ditta titolare "ROLLERI MANUFACTURING SRL" è pertanto **obbligata a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni impartite con il presente atto;**
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del provvedimento conclusivo (di voltura e aggiornamento) che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- **la durata del presente atto di voltura/modifica di Autorizzazione Unica Ambientale rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo prot. n. 12907 del 09/09/2019, da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero, relativo all'AUA adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 4029 del 03/09/2019;**
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.